

**Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) - Corte di Cassazione, Sez. 5 - ,
Sentenza n. 24485 del 04/09/2025 (Rv. 675725 - 01)**

(tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - criteri di valutazione Componenti del reddito - Provvedimento emesso in giudizio di cui è parte il contribuente - Proposizione di impugnazione non manifestamente infondata - Individuazione dell'esercizio di competenza cui devono essere imputati - Criterio - Ragionevole certezza e determinabilità.

In tema di imposte sul reddito di impresa, quando gli elementi attivi e passivi che concorrono a formare il reddito sono portati da un provvedimento emesso in seguito ad un giudizio di cui sia parte il contribuente, quest'ultimo non è tenuto a contabilizzarli se essi sono messi in discussione mediante la proposizione di mezzi di impugnazione ammissibili e non manifestamente infondati, dovendo la contabilizzazione essere effettuata solo quando quegli elementi siano divenuti ragionevolmente certi sia nell'an che nel quantum.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 24485 del 04/09/2025 (Rv. 675725 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697